

**Concorso
MINISTERO GIUSTIZIA**

5410 POSTI

600 **Tecnici
della contabilità
junior e senior**

**MANUALE COMPLETO
+ QUIZ**

PER LA PROVA SCRITTA

NLD
CONCORSI

istituzionale della Ragioneria Generale è garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche. Alla Ragioneria Generale è demandata funzione di garantire la certezza dei conti dello Stato, la verifica e l'analisi degli andamenti di spese ed entrate pubbliche. Essa, inoltre, è chiamata al riscontro della validità giuridica ed economico-finanziaria di tutti i provvedimenti legislativi e deve assicurare l'uniforme interpretazione e applicazione delle norme contabili. La Ragioneria Generale, infine, svolge, attraverso l'attività ispettiva, funzioni di controllo anche sulla gestione finanziaria degli enti pubblici e può proporre innovazioni normative nel settore economico-finanziario.

- Il Dipartimento delle Finanze svolge le seguenti funzioni: i) cura la produzione delle norme, emana direttive interpretative della legislazione tributaria e coordina l'attività delle Agenzie, che assicurano l'applicazione del sistema tributario nei confronti dei contribuenti; ii) monitora l'andamento delle entrate fiscali e analizza i dati statistici per la definizione e valutazione delle politiche tributarie; iii) verifica che siano rispettate le esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali e dei relativi modelli di dichiarazione; iv) garantisce, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'unità di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria attraverso la programmazione degli obiettivi delle Agenzie, il coordinamento generale del sistema e la verifica dei risultati; v) cura la predisposizione delle convezioni annuali; vi) assicura la partecipazione dell'Italia allo sviluppo dei processi di integrazione europea e di cooperazione internazionale in campo tributario e fiscale; vii) gestisce i rapporti con il sistema delle autonomie regionali e locali per lo sviluppo del federalismo fiscale e di ogni forma di decentramento dell'imposizione e del prelievo tributario; viii) promuove la conoscenza del sistema fiscale e delle norme tributarie, realizzando attività di comunicazione e anche coordinando l'attività di informazione e assistenza ai contribuenti svolta dalle Agenzie; ix) coordina il sistema informativo della fiscalità per favorire anche lo sviluppo e l'innovazione delle tecnologie d'informazione e comunicazione; x) definisce criteri e regole per l'utilizzazione dei dati raccolti ed elaborati dal sistema informativo della fiscalità; xi) monitora la giurisprudenza in materia tributaria e fiscale evidenziando i casi in cui non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale; xii) provvede alla gestione e al funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia tributaria..
- Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge attività di supporto per gli Uffici del Ministero, provvedendo alla logistica e agli approvvigionamenti, alla gestione e allo sviluppo del personale, alle infrastrutture informatiche e agli applicativi trasversali. Tale Dipartimento, inoltre, eroga servizi alle altre Amministrazioni (quali la razionalizzazione degli acquisti e la gestione degli stipendi del personale) e, inoltre, provvede al pagamento delle pensioni di guerra e di talune tipologie di risarcimenti e indennizzi.

2. Le agenzie fiscali.

Le agenzie fiscali, istituite dal d.lgs. n. 300/99, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa e finanziaria.

La legge ha previsto l'istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai Dipartimenti del Ministero delle finanze. A tali agenzie sono stati trasferiti tutti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze.

Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

A seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 95 del 2012, le agenzie sono attualmente tre: l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'Agenzia delle Entrate ha **competenza in materia di entrate tributarie erariali** che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale (altre funzioni esercitate dall'agenzia delle entrate sono indicate nell'art. 64 del d.lgs. n. 300/99). L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (art. 62 d.lgs. n. 300/99, modificato, di recente, dalla Legge di Bilancio 2022, l. n. 234/2021). Dal 2012 l'Agenzia delle Entrate ha incorporato l'Agenzia del Territorio; dal 2017 è stato istituito l'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, strumentale dell'Agenzia delle Entrate, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale.

L'Agenzia del Demanio, ai sensi del d.lgs. n. 173/2003, è un ente pubblico economico. A fondamento degli indirizzi strategici dell'Agenzia del demanio si pone il riconoscimento del patrimonio immobiliare pubblico come risorsa in grado di produrre valore. Le recenti novità normative hanno affidato all'Agenzia del Demanio un ruolo di promozione, coordinamento e supporto nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, a partire da quelli di proprietà degli Enti territoriali, rientranti nel c.d. federalismo demaniale, di cui al d.lgs. n. 85/2012.

L'Agenzia delle Dogane, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. L'Agenzia, inoltre, verifica e controlla scambi, produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa.

L'Agenzia delle Dogane svolge anche attività di contrasto agli illeciti di natura extratributaria, quali i traffici illegali di droga, armi, beni del patrimonio culturale, prodotti contraffatti o non rispondenti alle normative in materia sanitaria o di sicurezza. Essa provvede anche alla raccolta dei dati statistici per la redazione della bilancia commerciale.

■ 3. Il comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), fino al 31 dicembre 2020 Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) è un organismo statale italiano istituito con legge 27 febbraio 1967, n. 48, art. 16. Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per gli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e della transizione ecologica.

Alcuni membri tecnici esterni alla compagine ministeriale come, per esempio, il presidente dell'ISTAT, il Governatore della Banca d'Italia e il segretario della Programmazione possono partecipare alle sue riunioni, ma non possono esprimere con voto il loro parere.

Dal 1 gennaio 2021 il CIPE ha cambiato nome in *Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)*.

Svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione politica economica. È un organo

LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

Le amministrazioni pubbliche presentano un **sistema contabile duale**:

- **contabilità di tipo finanziario**;
- **contabilità economico-patrimoniale**.

Le componenti del bilancio sono:

- **il bilancio finanziario** (entrate e uscite monetarie riferite ad un certo periodo della gestione);
 - **il conto economico** (il risultato finale della gestione, utile o perdita);
 - **lo stato patrimoniale** (la consistenza degli elementi, attivi e passivi).
- Il bilancio finanziario e il conto economico, a differenza dello stato patrimoniale, rappresentano una situazione dinamica.

Il bilancio dello Stato si distingue in:

- 1) **preventivo** (operazioni che devono ancora manifestarsi);
- 2) **consuntivo** (operazioni già manifestatesi).

Nell'ambito dei bilanci finanziari di previsione si distinguono due tipologie:

- i) **i bilanci di competenza** (entrate e spese che si presume saranno effettivamente riscosse e pagate a prescindere dal momento in cui sono sorti i diritti di credito e le obbligazioni di pagamento);
- 2) **i bilanci di cassa** (le entrate e le spese per le quali si prevede che nell'esercizio successivo sorgerà il diritto di credito e l'obbligo di pagamento).

Il bilancio dello Stato si basa sui seguenti **principi**.

- **Principio dell'annualità**;
- **Principio dell'unità**: Ogni amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria e, pertanto, è unico sia il suo bilancio di previsione che il suo bilancio di rendicontazione;
- **Principio dell'universalità**: Il sistema di bilancio comprende le finalità, gli obiettivi di gestione, i relativi valori finanziari, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'attività amministrativa;

- **Principio dell'integrità;**
- **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:**
 Veridicità da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento.
 Attendibilità: gli elementi dei documenti contabili devono essere sostenuti da analisi storiche e programmatiche.
 Correttezza: consiste nel rispetto formale e sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e di rendicontazione.
 Comprensibilità: il sistema dei bilanci deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.
- **Principio della significatività e rilevanza;**
- **Principio della flessibilità:** i cui dati del bilancio di previsione non devono essere interpretati come immodificabili;
- **Principio di congruità:** consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili (entrate) rispetto ai fini perseguiti (spese);
- **Principio della prudenza:** consiste nell'iscrizione, nel bilancio di previsione, delle sole componenti positive (entrate) che saranno effettivamente disponibili nel periodo amministrativo considerato e delle sole componenti negative (spese) relative a impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
- **Principio della coerenza;**
- **Principio della continuità e della costanza;**
 I criteri tecnici e di stima del bilancio devono essere validi nel tempo.
- **Principio della comparabilità e della verificabilità:**
 L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria deve essere verificabile attraverso l'analisi del procedimento valutativo seguito;
- **Principio della pubblicità;**
- **Principio dell'equilibrio di bilancio;**
- **Principio della competenza finanziaria;**
- **Principio della competenza economica;**
 L'effetto delle operazioni deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio nel quale tali operazioni si sono verificate e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
- **Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.**



Spending review: programma straordinario di analisi e valutazione della spesa, è uno strumento di programmazione economico-finanziaria, volto a fornire una metodologia sistematica per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e di allocazione delle risorse, sia la performance delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Tra gli obiettivi:

- superare la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio;
- superare il criterio della “spesa storica, basandosi sull’efficienza, efficacia e congruità della stessa rispetto agli obiettivi;
- agevolare il processo di contenimento della spesa;
- implementare nella P.A. le attività di misurazione dei risultati raggiunti e di verifica dell’efficienza dell’organizzazione amministrativa.



Lo spending review è affidato al **Comitato interministeriale**, presieduto dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e composto dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dell’interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.